

STATUTO**Associazione Caterina e Giuditta Cittadini - Ets****Art. 1 — Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bergamo (BG) – Via Broseta, 138, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata Caterina e Giuditta Cittadini ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. L'associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e per la durata della stessa, inserisce nella propria denominazione l'acronimo ETS.

L'Associazione è apolitica e apartitica, si ispira al carisma educativo della Beata Caterina Cittadini e della sorella Giuditta ed ha per scopo l'assistenza sociale e socio-sanitaria, la beneficenza, l'istruzione, la formazione e la promozione della cultura, la tutela e la promozione delle cose d'interesse artistico e storico.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici, dipendenze sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Assemblea degli associati può emanare un Regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia con il presente statuto gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente.

Art. 2 — Principi generali e natura dell'Associazione

L'Associazione Caterina e Giuditta Cittadini, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha rilevanza nazionale ed internazionale ed è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Può partecipare, quale socio, ad altre Associazioni ed Enti aventi finalità analoghe.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 — Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione, costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa svolge in via esclusiva e principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- interventi e servizi sociali, finalizzati al sostegno, alla tutela e all'assistenza di persone in condizioni di fragilità o vulnerabilità sociale (lettera a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/3/2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso articolo (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dello stesso articolo (lettera u);

L'associazione per il conseguimento delle sue finalità potrà tra l'altro:

- attivare collaborazioni, adesioni e stipulare accordi, convenzioni o partenariati con associazioni, enti del Terzo Settore, istituzioni pubbliche o private e organismi nazionali o internazionali che perseguano finalità analoghe o complementari;
- organizzare attività di raccolta fondi, anche in forma occasionale e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche mediante offerta o cessione di beni di modico valore e servizi ai sostenitori;
- ideare, realizzare e gestire strumenti di comunicazione e divulgazione, quali siti internet, blog, piattaforme digitali e social media, nonché organizzazione di manifestazioni culturali e solidali, incontri pubblici, testimonianze, gruppi di ascolto e preghiera, conferenze, dibattiti, seminari, attività editoriali e produzione di materiali informativi, audiovisivi e multimediali.

L'Associazione può inoltre svolgere ogni altra attività connessa, accessoria o strumentale al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 4 — Volontari e lavoratori dell'Ente del Terzo Settore

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle proprie attività e il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche propri associati,

ne limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente o alla qualificazione e specializzazione delle attività svolte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può aderire a reti associative, enti e organismi del Terzo Settore o ad altri soggetti pubblici o privati con i quali condivide finalità e metodi operativi, nonché stipulare convenzioni, accordi e forme di collaborazione con enti pubblici e privati per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 — Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo precedente, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Le attività diverse sono svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107 e successive modificazioni.

L'individuazione concreta delle attività diverse da esercitare è demandata al Consiglio Direttivo, che vi provvede con apposita deliberazione, verificandone la compatibilità con le finalità istituzionali dell'Associazione nonché il carattere di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo documenta annualmente, nella relazione di missione o nel bilancio di esercizio, il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di attività diverse.

Lo svolgimento delle attività diverse non può in ogni caso pregiudicare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 6 — Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero dei soci è illimitato. Essi si distinguono in:

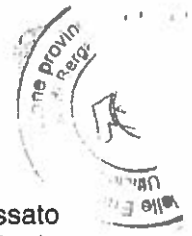
- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) Soci Ordinari: sono coloro i quali facciano pervenire all'Associazione, in forma scritta, esplicita richiesta di adesione.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. È esclusa la partecipazione temporanea all'associazione, fatto salvo il diritto di recesso.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 — Ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.



Art. 8 — Rigetto della domanda di ammissione

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9 — Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 — Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, a causa di ritardo superiore a due mesi successivi all'inizio dell'anno sociale;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Qualora prima dello scioglimento dell'Associazione venga meno la qualità di socio per recesso, morte o espulsione, la quota spettante al socio diventa parte integrante del patrimonio dell'Associazione, essendo espressamente escluso qualsiasi rimborso di quote e/o contributi regolarmente versati.

Art. 11 — Organi sociali

Sono organi dell'associazione:



- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto e obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Cts;
- il Revisore dei conti, laddove eletto e obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Cts.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 12 — Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci; ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 13 — Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 14 — Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;



- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi b), c) e d) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 — Validità e deliberazioni assembleari

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni aderente può essere portatore di un massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea a distanza, in video conferenza, in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 16 — Modifiche statutarie e scioglimento

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 — Modalità di votazione

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 18 — Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 — Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. Nei casi di provata urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie telefoniche con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 — Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.



Art. 21 — Sostituzione dei consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 22 — Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. È il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica tre anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio Direttivo se inferiore. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per un periodo continuativo superiore a sei mesi, rimette il suo mandato.

Art. 23 — Organo di controllo

Qualora i parametri dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24 — Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25 — Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio, redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/17, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione, se dovuta, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione potrà redigere il bilancio d'esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 26 — Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 e 4 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27 — Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 — Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari non occasionali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 29 — Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 30 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, comma 2 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in mancanza in base alla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 31 — Clausola arbitrale

Tutte le controversie tra i soci, nonché tra i soci e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro unico scelto di comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il lodo sarà inappellabile.

Art. 32 — Norma finale e rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e al Codice civile con loro eventuali variazioni.

Anna Perani



